



COMUNE DI CALTAVUTURO  
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 20.02.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2020/2022.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Venti** del mese di **Febbraio** alle ore **13,30 e segg.** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'**On. Domenico Giannopolo** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
1) DOMENICO GIANNOPOLO	SINDACO	X	
2) VARCA ROSARIA	VICE SINDACO		X
3) GIAMBRONE CALOGERO	ASSESSORE	X	
4) GENNUSO GAETANA	ASSESSORE	X	
5) GRANATA ANTONIO	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dr. Russo Antonino**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO:

- che ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;
- che l'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dal decreto medesimo, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che ai sensi dell'art 39, comma 1, della L. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che in base al combinato disposto dell'art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art 6, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999, sono tenuti ad approvare un programma triennale del fabbisogno di personale, coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria, finalizzato alla riduzione programmata della spesa per il personale;
- che le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) impongono a tutte le amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale del personale prevista dall'art 6, comma 1, terzo e quarto periodo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

### DATO ATTO:

- che l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art 3 del d.l. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale;

### ACCLARATO:

- che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001, impedisce all'ente locale, di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- che i processi di stabilizzazione nel pubblico impiego, rivolti ad eliminare il precariato, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni;

DATO ATTO che il Programma Triennale del fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata e costituisce adempimento propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 46 del 06.03.2019 con la quale, in applicazione dell'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo stata attuata la ricognizione annuale del personale ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei dipendenti in relazione alle attività svolte, non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35 comma 4 del T.U. sul Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno ai sensi dell'art 6, comma 4, dello stesso decreto;

#### RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché in coerenza con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato decreto deve essere adottato previa intesa in sede di conferenza unificata;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del già citato decreto, ciascuna amministrazione in sede di definizione del piano di cui al comma 2 indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria rimodulazione;
- che ai sensi dell'art. 6-ter il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno del personale il quale si configura come un atto di programmazione, adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001:

PRESO ATTO che dalle superiori linee guida si evince che IL PTFP:

- è adottato annualmente e si sviluppa in una prospettiva triennale, con la conseguenza che annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. per la pianificazione del personale dalle quale si evince:
  - è sottoposto ai controlli preventivi al fine di verificarne la coerenza con i vincoli di finanza pubblica
  - è sottoposto alla preventiva informativa sindacale, ove prevista dai contratti collettivi nazionali
  - è oggetto di comunicazione al SICO entro 30 giorni dalla sua adozione, in assenza della quale è fatto divieto alle P.A. di procedere alle assunzioni
  - è propedeutico agli iter procedurali volti all'assunzione di personale;

DATO ATTO che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, introduce elementi significativi:

- a) tesi al superamento del criterio statico della dotazione organica e ciò implica un'analisi quantitativa e qualitativa delle necessità delle amministrazioni puntando su professionalità emergenti e innovative;
- b) tesi a concepire l'espressione della dotazione organica in termini finanziari di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP ed in concreto la spesa del personale in servizio non può essere superiore alla spesa potenziale massima dell'ultima dotazione organica o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli Enti Locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge;

ACCLARATO pertanto che nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni nell'ambito del PTFP potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-

bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima che per le amministrazioni, quali Regioni ed Enti Locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, equivale al limite di spesa consentito dalla legge;

VISTO l'art. 31, comma 1, della L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013) con il quale vengono estese ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti (Comune di Caltavuturo, abitanti al 31.12.2016 n. 3986) le regole in materia di personale per gli Enti soggetti al Patto di Stabilità interno, secondo la disciplina prevista dall'art. 31, della citata L. n. 183/2011 ;

DATO ATTO che l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere all'assunzione di personale a con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai rapporti di stabilizzazione in atto;

RICHIAMATE le norme in materia di contenimento della spesa del personale, L. 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007 come da ultimo modificata dal D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, e, in particolare:

- l'art. 1, comma 557, il quale impone l'obbligo agli enti soggetti a patto di stabilità di contenere la spesa di personale;
- l'art. 1, comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del sopra richiamato comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis del sopra citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557, dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.i.. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RILEVATO che, alla luce delle richiamate disposizioni, il principio di riduzione della spesa di personale rimane elemento vincolante anche per gli Enti Locali in quanto chiamati anch'essi a concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed è indice di corretto comportamento organizzativo gestionale in quanto chiamati a garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) rubricato "*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*", convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni, demandando a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio.

PRESO ATTO della Conferenza Stato-Città del 30 gennaio 2020 nell'ambito della quale è stato approvato il decreto attuativo dell'art. 33, co.2, del D.L. 34/2019 il quale entrerà in vigore il 20 aprile 2020;

VISTA la nota dell'Anci Sicilia del 14 febbraio 2020 nella quale viene esplicitato che nelle more della decorrenza del DM attuativo conserva piena vigenza la disciplina sulle assunzioni contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, disponendo che i Comuni possono dare attuazione ai piani triennali delle assunzioni di personale attualmente in via di aggiornamento;

ACCLARATO che ad oggi le facoltà assunzionali ordinarie sono attualmente definiti dall'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modificato dall'art 22, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 che, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, consente di assumere, negli anni 2016, 2017 e 2018, per il 75%, della spesa dei cessati rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017 e, nel 2019 e nel 2020, per il 100% del personale dello stesso profilo cessato nel 2018 e nel 2019";

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2014 n. 114 prevede che, a decorrere dal 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 28 del 22 settembre 2015 che ha fornito i seguenti chiarimenti:

- a) il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'alt 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'alt 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

RITENUTO, conformemente alle previsioni di cui al già citato art. 3, comma 5, del D.L.90/2014, che possono essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni 2017 e 2018 e 2019;

ATTESO che sulla base dei principi sopra enunciati i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale, intervenute negli anni 2016-2020, entro cui è possibile procedere ad assunzioni negli anni 2020- 2022 di personale risultano essere come determinate nel prospetto alla presente allegato All. A);

VISTE:

- la deliberazione G.M. n. 65 del 03.04.2019, come da ultimo modificata con deliberazione G.M. n. 130 del 05.07.2019, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2020, prevedendo, relativamente all'anno 2019, l'assunzione a tempo indeterminato e parziale mediante la trasformazione dei contratti in essere ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. N. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 22 della L.R. 9/2019 dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014 di già titolari di contratto a tempo determinato e parziale stipulato ai sensi delle LL.RR. n. 85/95, 16/2006 e 21/2003;
- la deliberazione G.M. n. 216 del 13.12.2019 è stato disposto l'aggiornamento dell'allegato "E" e la modifica dell'allegato "D" con contestuale rideterminazione della dotazione organica di cui alla deliberazione G.M. n. 130/2019 sopra citata;

DATO ATTO:

- che l'organico dell'ente è di 70 unità:
  - a) di cui n. 21 unità a tempo pieno e n. 49 unità a tempo parziale;
  - b) di cui n. 56 posti occupati e n. 14 posti vacanti
- che sono in itinere le procedure concorsuali volte alla copertura di:
  - a) n.1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" – Cat. "D" full time
  - b) n. 1 posto di "Geologo" – Cat. "D" part time (30 ore settimanali)
  - c) n. 2 posti di "Istruttore Tecnico" – Cat. "C" part time (30 ore settimanali)

ACCERTATO che nel triennio 2020/2022 sono previste n. 6 cessazioni e segnatamente:

- n. 2 categoria "C" profilo giuridico "Agente di Polizia Municipale" – Anno 2020
- n. 1 categoria "C" profilo giuridico di "Coordinatore Servizi esterni" - Anno 2020

- n. 1 categoria "B" profilo giuridico di "Operaio Specializzato" – Anno 2020;
- n. 1 categoria "D" profilo giuridico di "Comandante di P.M." – Anno 2021
- n. 1 categoria "B" profilo giuridico di "Operaio Specializzato" – Anno 2021
- n. 1 categoria "B3" profilo giuridico di "Collaboratore professionale Amministrativo";

CONSIDERATO che, in ossequio alle norme sopra citate, risulta necessario provvedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

ATTESO che, in ossequio alle norme sopra citate e tenuto conto delle cessazioni che interverranno e delle esigenze prospettatesi, risulta necessario provvedere, conformemente al dettato normativo di cui al D.Lgs. 75/2017:

- alla predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale assicurando l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- alla rideterminare quantitativo-qualitativa della dotazione organica vigente tendo conto del piano triennale delle assunzioni e della spesa potenziale massima;

DATO ATTO che, al fine di provvedere alla predisposizione del piano triennale del fabbisogno, è stata condotta un'attenta analisi sulle esigenze del personale riferita:

1. alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la mission dell'amministrazione, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
2. alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere:

1. all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, nonché del piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2020, come da allegato prospetto "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di allegare il medesimo al DUP;
2. alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, come da allegato C al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché degli art. 89 e 91 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ;

ACCLARATO che questo Comune:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'alt 1 comma 557 della legge 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'alt 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 ai sensi dell'alt 48 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, giusta deliberazione G.M. n. 04/2020;
- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ha verificato l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, giusta deliberazione G.M. n.10/2020;
- ha approvato il piano degli obiettivi a valere per l'anno 2020 con deliberazione G.M. n. 09/2020;

VISTA la certificazione in atti rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria prot. nn. 3222 del 20 febbraio 2020 alla presente allegata sotto la lett. "D";

VISTA, altresì, la certificazione rilasciata dall'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art 19, comma 8, della L. n. 448/2001, alla presente allegata sotto la lett. "E";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", il quale al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12.05.2011 e modificato, in ultimo, con deliberazioni G.M. n. 121 del 6/9/2012, n.

1 del 3/1/2013 ,159 del 12.12.2014 e 9 del 26.01.2017 con le quali sono state apportate modifiche all'organigramma allegato alla citata deliberazione G.M. n. 85/2011;

#### PRECISATO:

- che la presente programmazione triennale 2020-2022 del fabbisogno del personale potrà essere rivista e modificata in qualsiasi momento in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, e/o nuove esigenze derivanti da trasferimento di funzioni, successive cessazioni, esigenze organizzative nel rispetto della normativa in materia e delle capacità assunzionali dell'ente;
- che la dotazione organica come rideterminata è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni, da cessazioni o da qualsiasi altro evento che allo stato attuale non è possibile prevedere;

ESPLETATA l'informazione preventiva alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

VERIFICATO che la spesa indotta dal programma triennale proposto troverà idonea copertura finanziaria nel redigendo Bilancio 2020 e nel Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2020/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 modificato dall'art 3,1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n.213;

#### VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 19 del 03.05.2019 di approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021;
- il decreto del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali a 31 marzo 2020;

#### VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 8 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2010 n. 122;
- la legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013;
- la L.R.n. 30 del 23.12.2000;
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA DI

APPROVARE, ai sensi dell'art 91, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, e dell'art 39, comma 1, della L. n. 449/1997, il programma del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2020/2022 allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare con le modalità accanto a ciascuna segnate.

RIDETERMINARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la dotazione organica come risultante nel prospetto alla presente allegato sotto la lett. C).

DARE ATTO che la spesa relativa alle suddette assunzioni troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti redigendo Bilancio 2020 e nel Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2020/2022 e che la presente programmazione risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e s.m.i. in tema di riduzione della spesa di personale.

DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione:

- va intesa quale atto avente natura programmatoria non vincolante, con riserva di operare le verifiche e le modifiche che dovessero successivamente rendersi necessarie sia ai fini dell'adeguamento delle norme

finanziarie vigenti che di variazioni della normativa sulle assunzioni di personale negli enti locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o particolari esigenze organizzative dell'ente.

- va allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale, al DUP 2020/2022.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione pena il divieto di procedere alle assunzioni programmate;
- All'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. n. 3/2016.

DARE MANDATO al Responsabile dell'Area "*Affari Istituzionali - Servizi Alla Persona - Attività Produttive e Tempo Libero*" di attivare le procedure per la copertura dei posti previsti nel presente atto.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i..

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Caltavuturo 20/02/2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**D.ssa Calogera Castellana**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile.

Caltavuturo 20/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Migliore Gaetano**

## CAPACITA' ASSUNZIONALE

A)

2020/2022

ANNO	Risparmi di spesa cessazioni	Percentuale utilizzabili	Somme utilizzabili	assunzione ordinaria	stabilizzazioni 50%	SOMME UTILIZZATE
SOMME UTILIZZABILI NEL 2015 DERIVANTI DA ANNUALITA' 2014			15.527,77	7.763,88	7.763,88	
2015	72.371,75 Teresi-Maranto	60%	43.423,05	21.711,53	21.711,53	21.320,54 Ist.Dir. Contabile 12.383,79 Add. Custodia edifici
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2015</b>			<b>43.423,05</b>	<b>21.711,53</b>	<b>21.711,53</b>	
<b>SOMME RESIDUE ANNO 2015</b>			<b>18.176,56</b>	<b>8.154,87</b>	<b>17.091,62</b>	
2016	157.557,65 Castellana - Rubino - Polizzi -Picciuca	75%	118.168,24	59.084,12	59.084,12	
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2016</b>			<b>136.344,80</b>	<b>67.238,99</b>	<b>76.175,74</b>	
2017		75%				
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2017</b>						
2018	67.009,06 Sanfratello-Greco - Macaudo	75%	50.256,80	25.128,40	25.128,40	33.405,83 Istrutt. Dirett. Tecnico 27.838,19 Geologo
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2018</b>			<b>50.256,80</b>	<b>25.128,40</b>	<b>25.128,40</b>	
2019	194.785,25 Sirec, Piampiano, Giuffrè, Siragusa Comella N., Gullo G., Cirrito	100%	194.785,25	97.392,63	97.392,63	51118,92 n. 2 istruttore tecnico 1472,02 progrss. Da b a b3 198.696,76 stabilizzazione
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2019</b>			<b>194.785,25</b>	<b>97.392,63</b>	<b>97.392,63</b>	
<b>TOTALE SOMME UTILIZZABILI 2015/2019</b>			<b>440.337,66</b>	<b>220.168,83</b>	<b>220.168,83</b>	
<b>SOMME UTILIZZATE 2015/2019</b>			<b>346.236,05</b>	<b>135.155,50</b>	<b>211.080,55</b>	
<b>RESIDUI SOMME UTILIZZABILI 2015/2019</b>			<b>94.101,61</b>	<b>85.013,33</b>	<b>9.088,28</b>	
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2015/2019</b>						
2020	96.582,73 Chiappone F., Chiappone G.- Porretta - Sciortino	100%	96.582,73	96.582,73		23.902,01 1 operato profess. 51.118,92 2 agenti P.M. 33.405,80 Ist.dir.amm 11.135,26 tras. Da p.t. a f.t. Istit.
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2020</b>			<b>190.684,34</b>	<b>190.684,34</b>		
<b>SOMME UTILIZZATE 2020</b>			<b>119.561,99</b>	<b>119.561,99</b>		
<b>RESIDUI SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2020</b>			<b>71.122,35</b>	<b>71.122,35</b>		
2021	73.676,94 Quagliana, Frisa, Faulisi	100%	73.676,94	73.676,94		27.255,51 op.imp.tec.
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2021</b>			<b>144.799,29</b>	<b>144.799,29</b>		
<b>SOMME UTILIZZATE 2021</b>			<b>27.255,51</b>	<b>27.255,51</b>		
<b>RESIDUI SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2021</b>			<b>117.543,78</b>	<b>117.543,78</b>		
2022						
<b>SOMME UTILIZZABILI ANNUALITA' 2022</b>			<b>117.543,78</b>	<b>117.543,78</b>		
<b>SOMME UTILIZZATE 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO  
PROCEDURA ORDINARIA**

**ALLEGATO B)**

<b>ANNO 2020</b>										
OPERAZIONE	B3	30	1	17.603,48	6.298,53	23.902,01	23.902,01	23.902,01		
OPERAIO PROFESSIONALE ADD. IMP. TEC. SERV. A RETE - SERVIZI CIMITERIALI	Procedura ordinaria		1							
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	30	2	18.824,17	6.735,29	25.559,46	25.559,46	51.118,92		
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	36	1	24.602,89	8.802,91	33.405,80	33.405,80	33.405,80		
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D	36	24.602,89	8.802,91	33.405,80					
Trasformazione da part time 66,66% a full time	D	24	16.401,93	5.868,61	22.270,54					
SPESA DA SOSTENERE (da part time a full time)	D	36	1	8.200,96	2.934,30	11.135,26	11.135,26	11.135,26		
							<b>COSTO TEORICO ANNUALE</b>			<b>119.561,99</b>
<b>ANNO 2021</b>										
OP. IMP. TEC. E SERV. A RETE E SERV. MAN.	B	30	1	20.073,29	7.182,22	27.255,51	27.255,51	27.255,51		
							<b>COSTO TEORICO ANNUALE</b>			<b>27.255,51</b>
<b>ANNO 2022</b>										
							<b>COSTO TEORICO ANNUALE</b>			
							<b>COSTO TEORICO TOTALE TRIENNIO</b>			<b>146.817,50</b>



All. D)



# COMUNE DI CALTAVUTURO

Via G. Falcone, 41  
90022 Caltavuturo (PA)  
Tel. 0921 547300  
cod. fisc. n.: 87000550829  
partita IVA n.: 02667970822

e-mail: protocollo@comune.caltavuturo.pa.it  
PEC: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it



ROT. N. 3222 del 20 FEB 2020

Al Responsabile dell'Area I  
Dott. ssa Calogera Castellana


Oggetto: Certificazione utile ai fine della variazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTA

- I. Che l'ente ha rispettato nell'anno 2018 gli obiettivi di finanza pubblica e di aver inviato al MEF entro il 31 marzo 2019 la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- II. Che la spesa del personale, sulla base del consuntivo anno 2018 e dei dati provvisori del preconsuntivo 2019, rispetta il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2016;
- III. Che l'ente non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del d. Lgs. 267/2000 come ricavabile dai dati del rendiconto 2018 e dai dati provvisori del preconsuntivo 2019;
- IV. Che l'ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti art. 27 del D.L. 66/2014;
- V. Che l'ente ha assolto all'obbligo di trasmissione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, del Bilancio di Previsione e del rendiconto di gestione nonché degli altri allegati richiesti dalla norma;
- VI. Che la spesa del personale (media del triennio 2011-2013) ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557 quater della legge 296/2016 risulta pari ad € 2.271.630,88 così come verificato dal revisore nel rendiconto 2018;
- VII. Che la spesa annua del personale prevista nel triennio 2020-2022 è inferiore al valore medio del triennio 2011-2013.

Caltavuturo, 20 febbraio 2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Gaetano Migliore

# COMUNE DI CALTAVUTURO

## PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE PERIODO 2020/2022

Oggi in data 20.02.2020, il sottoscritto Dott. Angelo Ventura, Revisore Unico dei Conti del Comune di Caltavuturo nominato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.11.2019,

### VISTO

- la richiesta di parere a mezzo pec del 20.02.2020 relativa alla Proposta di deliberazione ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno 2020/2022 prot. 3239 del 20.02.2020;
- la proposta di deliberazione di G.M. allegata alla richiesta di parere di cui al punto precedente;
- la Legge 27/12/1997, n. 449 con particolare riferimento all'art. 39, comma 1;
- l'art. 89 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs 75/2017;
- la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- la deliberazione di G.M. n. 65 del 03.04.2019, come da ultimo modificata con deliberazione di G.M. n. 130 del 05.07.2019, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2020;
- la deliberazione di G.M. n. 216 del 13.12.2019 con la quale è stato disposto l'aggiornamento dell'allegato "E" e la modifica dell'allegato "D" con contestuale rideterminazione della dotazione organica di cui alla deliberazione di G.M. n. 130 del 05.07.2019
- l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- l'art. 3 del D.L. 24.06.2014 n.90, convertito con L. 114/2014, così come novellato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge il 28.03.2019 n. 26;
- la Legge n. 244/2007;
- il D. L. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014;
- la L. 190/2014;
- la Legge 208/2015 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.



- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il contenuto della proposta unitamente ai suoi allegati;

#### PRESO ATTO

- della deliberazione di G.M. n. 46/2019 con la quale il Comune di Caltavuturo ha verificato l'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

#### CONSIDERATO

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 449 del 18.08.2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che, parimenti, l'art. 3 comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n. 90 del 2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale;
- che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti potè in essere;
- che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001, impedisce all'ente locale, di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- che i processi di stabilizzazione nel pubblico impiego, rivolti ad eliminare il precariato, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni;
- quanto previsto dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 165/2001, come da ultimo modificato con il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 25, e comma 3 del medesimo decreto;
- l'art. 76 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella Legge n. 113 del 6 agosto 2008 che prevede che *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto*



*agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.*

#### DATO ATTO

- che il Comune di Caltavuturo ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis del D.L 90/2014, convertito in Legge 114/2014;
- che il Comune di Caltavuturo ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs n. 198/2006, giusta deliberazione di G.M. n. 04/2020;
- che il Comune di Caltavuturo ha effettuato la ricognizione di cui all'art.33 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 ed ha verificato l'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale, giusta della deliberazione di G.M. n. 10/2020;
- che il Comune di Caltavuturo ha approvato il piano degli obiettivi a valere per l'anno 2020 con deliberazione di G.M. n. 09/2020;

#### VISTO

- la certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria prot. 3222 del 20.02.2020 allegata alla proposta;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi del TUEL e del Regolamento di contabilità vigente, da parte del Responsabile del servizio F.F. – Dott.ssa C. Castellana;
- del parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi del TUEL e del Regolamento di contabilità vigente, da parte del Responsabile P.O. del Servizio – Dott. G. Migliore;

#### ESPRIME

PARERE POSITIVO alla Proposta di deliberazione ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno 2020/2022.

Tanto si doveva.

Dott. Angelo Ventura



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Sig. Giambrone Calogero

F.to On. Domenico Giannopolo

F.to Dr. Russo Antonino

=====

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li 21/02/2021

Il Segretario Comunale

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-02-2020

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li 20/02/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Russo Antonino

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.)

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'addetto**

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Russo Antonino